



Ministero dell'economia e delle finanze

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'articolo 39-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la responsabilità solidale dei terzi incaricati con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto nonché per i relativi interessi e sanzioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 maggio 2006, n. 311/CGV, disciplinante i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, n. 452/CGV, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 39-*sexies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale dei terzi incaricati delle attività di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
 - a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) **apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento** o **apparecchio/i di gioco**, un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
 - c) **concessionario**, il concessionario della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
 - d) **decreto 12 aprile 2007**, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, n. 452/CGV, concernente le modalità di assolvimento del **PREU** sugli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
 - e) **importo residuo**, l'importo risultante dalla differenza tra le **somme giocate** e le vincite erogate dagli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
 - f) **somme giocate**, le somme che costituiscono la base imponibile per **periodo contabile** secondo le previsioni del **decreto 12 aprile 2007**;
 - g) **periodo contabile**, i periodi individuati dall'articolo 2 del **decreto 12 aprile 2007**;
 - h) **PREU**, il prelievo erariale unico dovuto sugli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
 - i) **terzo/i incaricato/i** o **terzo/i**, l'operatore che, titolare di un contratto con il **concessionario** relativamente ad **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**, svolge le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1) del decreto del Direttore generale di AAMS n. 311/CGV del 17 maggio.

Articolo 2

Individuazione della responsabilità solidale dei terzi incaricati

1. I **terzi incaricati** sono solidalmente responsabili per il versamento del **PREU** dovuto con riferimento alle **somme giocate** che i suddetti **terzi** hanno raccolto sulla base dei contratti stipulati con i **concessionari**, nonché dei relativi interessi e sanzioni.
2. La responsabilità solidale è riferita all'importo del **PREU** che i **terzi incaricati** non hanno trasferito, o hanno trasferito tardivamente, ai **concessionari** rispetto ai termini di versamento del **PREU** stabiliti dal **decreto 12 aprile 2007**, nonché all'importo dei relativi interessi e sanzioni.
3. La responsabilità solidale derivante dal mancato o tardivo trasferimento del **PREU** al **concessionario** si applica agli omessi o tardivi versamenti del **concessionario** stesso relativi all'anno solare in cui si è verificato il predetto mancato trasferimento.

Articolo 3

Accertamento della responsabilità solidale

1. Entro la fine del mese successivo a ciascun **periodo contabile**, i **concessionari** comunicano ad **AAMS**, con riferimento a ogni **terzo incaricato**, le somme versate a titolo di **PREU** per lo stesso **periodo contabile**, nonché gli ulteriori dati necessari per l'accertamento della responsabilità solidale.
2. I predetti dati e le relative modalità telematiche di comunicazione saranno individuati con successivo provvedimento del Direttore per i giochi, da emanarsi entro il 21 settembre 2007.
3. Entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 2, del **decreto 12 aprile 2007**, i **concessionari** comunicano ad **AAMS**, con riferimento a ciascun **terzo incaricato**, le somme versate a titolo di saldo del **PREU** dovuto per l'anno solare, nonché gli altri dati di cui al comma 1.
4. Per l'anno 2007 i dati di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati entro il 30 aprile 2008.

Articolo 4

Modalità di contestazione della responsabilità solidale

1. **AAMS** comunica ai **terzi incaricati**, a mezzo del servizio postale, gli importi dovuti a titolo di **PREU** nonché di interessi e sanzioni, per i quali sono responsabili solidalmente con il **concessionario**.

2. Il **terzo incaricato**, che rilevi eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente ai fini della determinazione degli importi per i quali è responsabile solidalmente, può fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti ad **AAMS** entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Le somme che risultano dovute a titolo di responsabilità solidale per il **PREU** nonché per gli interessi e le sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il **PREU**. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

4. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 3 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il **PREU**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2007

Giorgio Tino